

095 257666

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Prot. N. 1489/F1 del 26/11/10



UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CATANIA SERVIZIO R.T.F.
26 NOV 2010
414 N: 19:20

Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. 6444/2010

Catania 26 novembre 2010

13

Alla Regione Siciliana

Alla Provincia Regionale di Catania

Ai Comuni della Provincia di Catania

E p. c,

All'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Catania

OGGETTO: Sicurezza nei cantieri. Oneri per la sicurezza e relative tariffe professionali.

La scrivente Prefettura ha ricevuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania una nota riguardante le prestazioni Professionali riguardanti la sicurezza nei cantieri.

Ritenuto che le considerazioni espresse in ordine alla problematica posta attengono in via prioritaria anche all'attività che la Prefettura esercita in funzione dei controlli e degli accessi del Nucleo Interforze che come è noto sono finalizzati anche alla verifica della sicurezza nei cantieri, si ritiene opportuno segnalare che le argomentazioni poste dall'Ordine degli Architetti trovano precise e puntuali conferme nel dettato normativo. In particolare avuto riguardo all'applicazione della tariffa per il calcolo dell'onorario in favore degli architetti incaricati, relativo alle prestazioni del Responsabile e dei Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri, si ritiene di poter condividere le argomentazioni di seguito riportate.

L'art. 127 DPR 544/1999 secondo la L.R. 7/02 in materia di sicurezza nei cantieri recita testualmente che:

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono: a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute

095 257666



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

hjh
2/3

nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; b) l'adeguare i predetti piani e il relativi fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis della Legge"

In proposito, non può dubitarsi che in materia di sicurezza nei cantieri le attività elencate dal legislatore nazionale e regionale sono obbligatorie e non può ammettersi come legittimo il comportamento di un'Amministrazione appaltante che richieda al professionista incaricato di omettere una delle suddette attività, ne deriva che le stesse attività in ambito di sicurezza non possono essere ritenute soggette ad alcun provvedimento autorizzatorio da parte dell'ente appaltante, ovvero da parte del committente quindi tali attività vanno considerate "atti dovuti", in quanto in mancanza, ne deriverebbero gravi responsabilità a carico dell'Ente committente.

Il legislatore ha inteso elaborare figure diverse che operano nell'ambito dell'appalto medesimo, nonché nell'esecuzione dei lavori, prevedendo per ciascuna competenze tassativamente elencate con conseguenti responsabilità connesse.

Adempimento dovuto da parte del committente è il provvedimento di incarico delle figure di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento degli onorari per dette prestazioni, elemento economico dell'appalto posto dal legislatore definitivamente a carico del committente.

In merito all'applicazione degli onorari nella materia si applica la tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, di cui alla Legge 02/03/1949, n 142 e successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche, ed in particolare il D.M. 04/04/2001.

Sul punto, l'Ordine degli Architetti ha ritenuto opportuno soffermarsi sulle modalità di calcolo degli onorari relativi alla materia. Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata con un orientamento che può definirsi pacifico, ritenendo gli oneri per la sicurezza "elemento dell'appalto vincolante ex lege" dal punto di vista "economico, in quanto "una sua riduzione si tradurrebbe in minori opere di prevenzione e in un maggior rischio sul lavoro". (Cfr. CdS 23/01/2002 n. 393).

095 257666

Lila
3/3

Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Lo stesso Consiglio di Stato argomenta testualmente riferendosi agli oneri per la sicurezza, che l'offerta in tema di appalto di opere pubbliche: "non può contenere un prezzo che per legge non è ribassabile e, quindi, essendo corrisposto in misure invariabile a chiunque risulti aggiudicatario non costituisce elemento di confronto e di scelta del contraente".

Il superiore principio è stato richiamato in molte pronunzie anche dal TAR Sezione di Catania (Cfr. TAR Catania 11.02.2004 n. 199; TAR Catania 10.04.2006 n. 545), secondo il quale "gli oneri per la sicurezza integrano un elemento economico dell'appalto che non fa parte dell'offerta poiché è rimborsato dal committente senza ribasso e segue un regime a sé anche nell'erogazione dei pagamenti".

Prendendo l'avvio dal superiore principio, da considerarsi consolidato, si giunge a ritenere che il calcolo degli onorari citati rappresenta adempimento "vincolante" per l'amministrazione appaltante, anche sotto il profilo della sua quantificazione sul piano strettamente di calcolo degli onorari. E' noto che in detta materia si applica la Tabella B2 del DM 04.04.2001 nella parte in cui indica gli incrementi richiamando l'art. 5.1.b. Deve concludersi, a questo punto, che le modalità di calcolo dell'onorario relativo alle prestazioni di professionisti in materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi della citata tabella B2 e dell'art. 5.1.b. DM 04.04.2001 integra un elemento da ritenersi "invariabile", tanto da non essere soggetto a ribasso nella gara d'appalto.

Tanto si rassegna ai fini di ogni utile collaborazione ai fini dell'applicazione della normativa in argomento.

Il Prefetto
(Santoro)